

80.2114



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

TRIBUNALE DI Foggia Sezione Lavoro R.G. 7410/2017
Giudice del Lavoro dott. Severino Antonucci

Udienza del 03/07/2018

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

MEMORIA DIFENSIVA PER

Il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell'Ufficio V di Foggia, legalmente domiciliato in Foggia alla via Telesforo n.25 (pec: uspfg@postacert.istruzione.it);

RESISTENTE

C O N T R O

Il sig. Palladino Michele, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Dato noto il contenuto del ricorso introduttivo con il quale il sig. Palladino Michele ha convenuto in giudizio l' Amministrazione resistente,

con il presente atto si costituisce in giudizio l' Amministrazione resistente per impugnare e contestare ogni avverso dedotto, prodotto e concluso e chiede il rigetto di ogni pretesa di parte ricorrente, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto.

Si eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito atteso che, nel caso di specie, essa spetta al Giudice amministrativo.

Come è noto infatti, la giurisdizione in ordine alle controversie attinenti alla lesione di diritti soggettivi appartiene al Giudice ordinario, mentre oggetto dell'odierno gravame appare essere la pretesa violazione di un interesse legittimo attinente al corretto espletamento di una procedura concorsuale, d'altro canto, è lo stesso ricorrente a fare riferimento a procedure concorsuali nel testo del ricorso, nonché, a monte, la violazione di norme che appartengono senz'altro al novero delle norme di azione e non già di relazione, perpetrata per mezzo dei provvedimenti ministeriali che hanno disciplinato la materia della mobilità, legittimando il contestato trasferimento.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

L'interessato non ha in alcun modo indicato quale sia il diritto soggettivo che ritiene leso dall'Amministrazione, né, peraltro, ha puntualmente individuato il soggetto che tale diritto avrebbe usurpato in sua vece, al quale, in qualità di controinteressato, l'Amministrazione avrebbe dovuto destinare un provvedimento ablativo rispetto al precedente, al fine di ripristinare la condizione di legittimità violata.

Una eventuale pronuncia in merito sembra esulare dalla giurisdizione ordinaria. Infatti, come è noto, “sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle Pubbliche Amministrazioni” (art. 7, co. 4, del Codice del processo amministrativo - D.Lgs. 02/07/2010, n. 104), e comunque più in generale quelle nelle quali si faccia questione della lesione di un interesse legittimo.

Si fa rilevare che recentemente il T.A.R. del Lazio, coerentemente con i principi sopra enunciati, adito da diversi ricorrenti, che intendevano ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui non permetteva loro di permanere nella prima provincia prescelta nella domanda di mobilità ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale- accertata la propria giurisdizione in materia, si è pronunciato per l'accoglimento delle misure cautelari richieste. (c.f.r., per tutte, le ordinanze del Tar Lazio - Roma - sez. III bis, n. 5254/2016 e 5256/2016, entrambe del 9 settembre 2016)

Ancora, nel ricorso vengono in rilievo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, quindi regole di macro organizzazione che stanno al di sopra del rapporto di lavoro e con le quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici nonché le dotazioni organiche per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. V 5710/2015 e Cons. Stato Sez. VI n. 3899/2016).

Si chiede, pertanto, che venga declinata la giurisdizione del Giudice ordinario, a favore di quella del Giudice amministrativo.

Il sig. Palladino Michele, che ha partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s.2017/2018, eccepisce la mancata valutazione del punteggio aggiuntivo per il servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno avendo già conseguito il titolo di specializzazione per tale tipologia di posto.

E' vero che l'Ambito Territoriale di Foggia in sede di valutazione della domanda di mobilità del sig. Palladino ha valutato il servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno e che il sistema gli ha inviato automaticamente una e-mail di notifica della valutazione attribuitagli, ma è altrettanto vero **che la procedura di valutazione si concludeva il 03/07/2017 come previsto dall'O.M. 221 del 12/04/2017 relativa alla “Mobilità del personale docente ed educativo ed ata – a.s.2017/2018”.**

I docenti avevano dalla ricezione della e-mail di convalida dieci giorni di tempo per presentare reclamo avverso la valutazione e/o regolarizzare la documentazione prodotta come previsto dall'art. 5 dell'O.M.221/2017.

Il ricevimento di una e-mail di convalida non significava che il procedimento fosse terminato ma solo che la domanda era stata “lavorata”, ben potendo l'ufficio valutare ulteriormente o completare la valutazione della domanda fino all'ultimo giorno previsto per la



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

conclusione delle operazioni.

Il sistema informatico, per una questione di trasparenza dell'azione amministrativa, notifica all'interessato ogni operazione che viene effettuata sulla domanda prodotta, senza che tale notifica debba intendersi conclusiva del procedimento che, si ribadisce, si concludeva per **l'a.s. 2017/2018 entro il 03/07/2017**, potendo l'Amministrazione riprendere la istanza già lavorata più volte: semplicemente l'iter di valutazione doveva concludersi entro il 3/07/2017.

In tale periodo di tempo quindi potevano giungere ai docenti più e-mail di notifica.

Il fatto che il ricorrente dopo aver ricevuto la e-mail di convalida del 19/06/2018 non abbia proposto reclamo entro i dieci giorni successivi, **come sancito chiaramente nel corpo della e-mail stessa, è stata solo una sua scelta** della quale non può dolersi posteriormente presentando un ricorso in Tribunale.

Ancora, a pag. 8 del ricorso si afferma: *"Purtuttavia in data 27 luglio 2017, il prof. Palladino ha comunque inoltrato formale reclamo avverso la nota del 19.06.2017..."* il reclamo è chiaramente non rispettoso dei dieci giorni previsti per la presentazione dello stesso che decorrevano del 19/06/2017, ma addirittura sette giorni dopo la pubblicazione del Bollettino dei Movimenti. Il ricorrente era ben conscio dei mezzi consentiti dal procedimento amministrativo in atto per far valere i suoi presunti diritti, infatti ha presentato il reclamo con pec ma fuori termine perché, come il ricorrente stesso ammette, dopo la prima email non ha più effettuato verifiche nella sua casella di posta elettronica

Proprio per il rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione quali imparzialità e buon andamento **l'Amministrazione non può non rispettare** i termini previsti per la presentazione dei reclami quando tali termini sono stati posti proprio a salvaguardia dei diritti dei partecipanti stessi così come non può rimanere inerme di fronte ad una prima valutazione non corretta, ma deve porre ad essa rimedio, proprio per i poteri di autotutela che le impongono la rettifica di atti che non siano conformi alle norme.

Non si riscontra alcuna irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti emessi proprio perché rispettosi dei tempi, delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente: conseguentemente non è ravvisabile neanche l'eccesso di potere inteso quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza proprio perché tanto la email del 19/06/2017 quanto la graduatoria pubblicata il 20/07/2017 **non sono stati adottati per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.**

*Il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, si ribadisce, ha trovato una delle sue massime espressioni nella procedura adottata proprio perché il sistema informatico, **notifica all'interessato ogni operazione** che viene effettuata sulla domanda prodotta, ma non è scritto in nessuna norma e tanto meno sussiste un principio generale da cui si possa desumere che la prima notifica debba intendersi conclusiva del procedimento che, si ribadisce, si concludeva per **l'a.s. 2017/2018 entro il 03/07/2017**. L'Amministrazione può riprendere la istanza e deve farlo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ai fini dell'applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Non si vede,*



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale
Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

quindi, dove il MIUR abbia chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente del proprio operato, al contrario lo ha messo costantemente in condizione di controllare l'operato svolto dagli Uffici.

L'obbligo di motivazione nel caso di specie è insussistente proprio perché trattandosi di procedura concorsuale la valutazione non richiede la espressione di un giudizio, tanto più che non si tratta di valutare degli elaborati o delle prove concorsuali ma dei titoli che in questo caso semplicemente non sono stati valutati perché non dichiarati: non si vede in che cosa si sarebbe dovuto estrinsecare la motivazione.

Così come ha riconosciuto al docente il “punteggio per l'anzianità complessiva di servizio pre ruolo (compreso servizio su sostegno)”, l'ufficio avrebbe riconosciuto anche il punteggio aggiuntivo per il servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno con il titolo di specializzazione **se egli avesse indicato la data di conseguimento del titolo** ed avrebbe potuto ancora farlo dopo la e-mail del 20/06/2017 se avesse aperto la sua casella di posta elettronica.

Non è stato messo in dubbio il possesso del titolo di specializzazione, d'altro canto il docente era già di ruolo, ma semplicemente si è posto in rilievo **l'omessa indicazione della data di conseguimento di tale titolo; lo scopo della e-mail del 20/07/2017 era proprio quello di dare la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro i termini indicati dalla comunicazione stessa** così come avviene d'altronde in tutte le procedure concorsuali in cui è da sempre previsto lo strumento della regolarizzazione delle dichiarazioni rese.

Allo stesso modo non è stato messo in dubbio il conseguimento dei corsi di perfezionamento/masters dichiarati dal ricorrente, ma si è posto in rilievo la mancanza della dichiarazione che i corsi avessero durata annuale, 1500 ore complessive di impegno con un riconoscimento di 60CFU e con esame finale, come lo stesso ricorrente ammette a pag. 12. Egli afferma che i corsi dichiarati presentano tali requisiti, **ma non ha fatto tale dichiarazione nella domanda di mobilità come invece avrebbe dovuto**, nè ha proceduto ad integrare tale mancata dichiarazione ed avrebbe potuto ancora farlo dopo la e-mail del 20/06/2017 se avesse aperto la sua casella di posta elettronica.

D'altro canto la normativa vigente, come pure la giurisprudenza amministrativa citata da controparte a pag. 9 del ricorso, affermano che il candidato non ha l'onere di presentazione dei documenti, **ma non che non debba fare alcuna dichiarazione sul possesso di tali titoli o status!**

L'Amministrazione, infatti non ha chiesto di produrre documenti ma ha solo dato la ricorrente la possibilità di effettuare le **DICHIARAZIONI** del possesso di tali titoli.

E' comprensibile come la P.A., che riceve dichiarazione riguardanti titoli e status, debba essere messa in condizioni, di poter procedere agevolmente alle eventuali verifiche di veridicità delle stesse (è quindi richiesta la completezza delle informazioni stesse) e considerati i tempi delle procedure amministrative tali dichiarazioni sono necessarie proprio per consentire **un'azione efficace e efficiente** (è per questo che nel caso di specie sono espressamente richieste dall'O.M. 221/2017 e dal CCNI sulla mobilità a.s.2017/18 le dichiarazioni con indicazioni precise). **Non è mai stata chiesta al ricorrente la ostensione o la produzione di documenti o certificati.**



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

uspfg@postacert.istruzione.it – usp.fg@istruzione.it

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, voglia Ill.mo Giudice adito, respinta ogni domanda, eccezione e difesa così giudicare:

**nel merito respingere le domande della parte ricorrente proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.**

Foggia, 14/06/2018

IL DIRIGENTE

dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

18-6-18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Telesforo n. 25 – 71122 Foggia

I N D I C E

- 1) RICORSO;
- 2) MEMORIA DI COSTITUZIONE;
- 3) ATTO DI DELEGA.

18-6-18

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
18-6-18

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO)



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA - Direzione Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA

PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it

Via Telesforo, 25 - 71122 FOGGIA

Foggia, 15/06/2018

Ai:

F.A. Dott.ssa Alessandra SPINA

F.A. Dott. Raffaele CICCARELLI

F.A. Dott.ssa Annamaria MIRRA

C.A. Paolo RACIOPPA

C.A. Angela CARDILLO

A.A. Antonio Maria GENUA

D.S.G.A. Dott. Emanuele FACCILONGO

All' Ufficio del Personale

SEDE

Vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, prot. n. 32215 del 11/06/2018 - Cont. n. 50/2018 - si affida alle SS.LL., dipendenti di questo Ufficio, l'incarico di stare in giudizio, anche disgiuntamente per la difesa di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nell'udienza che si terrà presso il Tribunale di Foggia.- Sezione Lavoro il giorno **03 Luglio 2018**, e in tutte quelle successive, eventualmente fissate dal Giudice, nel procedimento promosso dal Sig.

~~PALLADINO Michele.~~

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO)

Servizio Contenzioso e Disciplina

Funzionario Amministrativo Dott.ssa Alessandra Spina

A.A. Domenico Patricelli

